

Disposizioni per l'accesso e la conferma dei posti studio nelle strutture Universitarie della Fondazione ONAOSI

(Decisione del Direttore Generale n. 259 del 3 giugno 2014)

Soggetti ammissibili	art. 1
Criteri per l'ammissione degli studenti universitari	art. 2
Criteri per l'ammissione dei laureati	art. 3
Assegnazione e conferma del posto di studio degli studenti universitari	art. 4
Avvisi e comunicazioni – Documentazione richiesta	art. 5
Durata dell'assegnazione	art. 6
Rette	art. 7
Mobilità nelle strutture degli studenti universitari	art. 8
Partecipazione al progetto Erasmus o studio all'estero	art. 9
Norma Finale	art. 10
<i>Allegato: Tabelle dei criteri per la conferma</i>	

L'ONAOSI ha come fine primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione degli studenti per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

Le strutture universitarie della Fondazione partecipano all'attuazione di tale fine, in supporto alla normale attività curriculare universitaria, attraverso specifici servizi ricettivi, di orientamento e tempo libero, incentrati alla crescita integrale della persona. A tale scopo, ogni anno vengono assegnati posti studio nel Collegio Universitario di Perugia e nei Centri Formativi sul territorio nazionale, rivolti principalmente agli studenti universitari assistiti e, in via residua, agli studenti universitari a pagamento, figli di sanitari contribuenti.

Art. 1 (Soggetti ammissibili)

1. Possono essere ammessi nel Collegio Universitario e nei Centri Formativi gli studenti che, non avendo compiuto il 30° anno di età alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande, siano iscritti o intendano iscriversi presso un ateneo situato nell'area geografica di riferimento della struttura richiesta. La partecipazione all'assegnazione dei posti è consentita:

- a) ai neo diplomati che avendo conseguito il diploma di maturità o di corsi integrativi nei due anni scolastici immediatamente precedenti, si iscrivano al 1° anno di corso presso facoltà universitarie o istituti equivalenti e/o assimilabili;
- b) a coloro che abbiano conseguito una laurea (triennale) o un master di 1° livello da non più di due anni e dichiarino di volersi iscrivere alla laurea magistrale o specialistica (biennale);
- c) a coloro che, pur non avendo conseguito ancora la laurea (triennale), siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere (possedendone i requisiti previsti dall'Università) al 1° anno della Laurea Magistrale o Specialistica (laurea biennale), anche con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro i termini previsti dall'Università, pena la decadenza del diritto di ammissione e la conseguente uscita dalla struttura;
- d) agli studenti già iscritti all'Università, che non si iscrivano come fuori corso o ripetenti, purché, entro il 31 luglio dell'anno in cui presentano l'istanza, siano in possesso dei requisiti di merito previsti dalle seguenti Disposizioni, che permettono la conferma del posto agli studenti già assegnatari del posto di studio nelle Strutture.

2. Nel caso si rendano disponibili ulteriori posti, gli stessi potranno essere assegnati a laureati che frequentino corsi post laurea, nonché ai partecipanti ai corsi di formazione organizzati dalla Fondazione (secondo i rispettivi bandi annuali).

Art. 2 (Criteri per l'ammissione degli studenti universitari)

1. L'assegnazione del posto di studio è relativa esclusivamente all'anno accademico di ammissione. Per poter permanere nelle strutture per gli anni accademici successivi, gli interessati dovranno presentare apposita istanza con le modalità annualmente comunicate loro.

2. I posti studio verranno assegnati in base al seguente ordine:

- a) gratuitamente agli studenti universitari assistiti dalla Fondazione;
- b) a pagamento agli studenti universitari figli di sanitari contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con la contribuzione;

- c) con retta a carico di enti di categoria agli studenti universitari figli di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti non contribuenti.

2. La graduatoria per gli studenti assistiti sarà redatta tenendo conto del voto di maturità (in centesimi), ovvero della media dei voti degli esami superati (in centesimi), ovvero del voto di laurea di primo livello (in centesimi) o di master di primo livello (in centesimi, laddove presente). In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di arrivo della domanda.

3. La graduatoria per gli studenti a pagamento sarà data dalla somma del voto di maturità (in centesimi), ovvero dalla media dei voti degli esami superati (in centesimi), ovvero dal voto di laurea di primo livello (in centesimi) o di master di primo livello (in centesimi, laddove presente), più 1 punto, fino ad un massimo di 20, per ciascun anno di contribuzione all'ONAOISI del genitore, più ½ punto, fino ad un massimo di 10, per ciascun anno di contribuzione dell'altro genitore alla Fondazione (qualora entrambi i genitori siano contribuenti). Agli studenti figli di contribuenti esclusi per mancanza di posti dalle graduatorie di assegnazione del posto studio nell'anno accademico precedente, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 20 punti qualora reiterino la domanda e siano in regola con i requisiti di merito previsti. In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di arrivo della domanda.

4. Annualmente l'ONAOISI divulgherà apposito avviso per l'ammissione nelle strutture che conterrà tutte le caratteristiche e le condizioni necessarie per l'assegnazione di un posto studio presso le varie sedi. Con apposita comunicazione verranno date indicazioni per la conferma del posto studio per gli anni accademici successivi.

5. Le domande di assegnazione dei posti studio dovranno pervenire entro la data prevista dall'avviso di cui al comma precedente. Le istanze pervenute oltre tale termine saranno poste automaticamente in fondo alla rispettiva graduatoria in ordine cronologico di arrivo della domanda. Tutte le domande incomplete dovranno altresì essere perfezionate, a pena di esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nel predetto avviso. Nella domanda potrà essere indicata una sola sede. La presentazione di una seconda istanza di assegnazione comporta automaticamente la decadenza della prima istanza presentata.

6. Gli studenti saranno sottoposti ad una valutazione psicologica atta ad individuare i soggetti con particolari problematiche, onde favorirne un inserimento armonico nelle strutture. E' prevista inoltre la possibilità, su base volontaria, di usufruire del servizio di counselling educativo presso le strutture.

Art. 3 (Criteri per l'ammissione dei laureati)

1. Dopo l'ingresso degli studenti universitari assistiti e paganti, verificata la disponibilità residua di posti, potranno essere accolte, sulla base di quanto stabilito da apposito Avviso, le domande dei laureati che intendano frequentare corsi post laurea.

2. I laureati di cui al comma precedente non dovranno, comunque, aver compiuto il 32° anno di età all'atto dell'iscrizione al primo anno dei corsi post-laurea.

3. Detti studenti non hanno diritto alla conferma del posto, ma potranno chiedere di essere riammessi nelle strutture in forma residuale. La richiesta potrà essere accolta, fatta salva la precedenza degli universitari assistiti nuovi richiedenti (anche ritardatari), soltanto qualora siano disponibili dei posti studio in forma residuale, una volta esaurite le graduatorie degli studenti paganti che hanno presentato domanda nei termini previsti dal relativo Avviso, e una volta soddisfatte le richieste di conferma di cui all'art. 4, comma 15, delle presenti Disposizioni. Nell'assegnazione dei posti disponibili, a parità della data di ricezione della domanda, verrà data priorità agli specializzandi assistiti e a coloro che hanno già fruito dell'ospitalità nell'anno precedente.

4. I laureati nuovi richiedenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ammessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora le domande dovessero pervenire nello stesso giorno verrà data precedenza agli assistiti e al soggetto che abbia conseguito il voto di laurea più alto.

Art. 4

(Assegnazione e conferma del posto di studio degli studenti universitari)

1. L'assegnazione e la conferma del posto avvengono, entro il limite del 30° anno di età, per la frequenza dei seguenti corsi di studio, con esclusione dei corsi a distanza:

- a) laurea (triennale),
- b) laurea magistrale (specialistica) a ciclo unico,
- c) corsi di livello universitario post-diploma gestiti da Istituti o Istituzioni equivalenti e/o assimilabili alle Università (es.: Accademia Belle Arti, Scuola Superiore per interpreti e Traduttori, Istituto Europeo di Design, ecc...) con durata equivalente ai corsi di laurea universitari,
- d) laurea magistrale (specialistica – biennale),

2. Per gli studenti ospiti a pagamento la conferma del posto studio è subordinata alla effettiva disponibilità residuale, una volta soddisfatte le richieste di nuova ammissione (pervenute entro la scadenza stabilita dall'Avviso) e di conferma degli studenti assistiti dalla Fondazione. In caso di necessità verrà redatta una graduatoria degli studenti a pagamento che terrà conto dell'anno accademico di primo ingresso nella struttura. A parità di anno accademico, si terrà conto degli anni di contribuzione dei genitori sanitari; infine della media matematica ponderata degli esami sostenuti.

3. Per ottenere l'annuale conferma del posto studio lo studente assegnatario deve dimostrare con idonea documentazione, entro il 31 luglio, di aver superato gli esami o acquisito i crediti previsti per la conferma, indicati nelle Tabelle allegate, nonché dichiarare che si iscriverà all'anno di corso successivo (fatte salve le deroghe previste nei commi successivi). Deve inoltre avere tenuto un comportamento compatibile con la vita di comunità.

4. L'ospitalità, fatte salve le deroghe espressamente previste nei commi seguenti, è consentita per gli anni accademici di durata del relativo corso di studi. È prevista un'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 luglio dell'anno successivo, per coloro che si iscrivono al 1° anno fuori corso o per coloro che, non avendo fruito del 1° anno fuori corso, prevedono di conseguire nell'anno accademico una qualsiasi laurea senza obbligo, previsto dalla Facoltà, di iscrizione all'anno successivo. In tutti i casi occorre essere in possesso dei requisiti indicati nelle Tabelle allegate. L'anno fuori corso può essere utilizzato complessivamente una sola volta, durante la laurea oppure durante la laurea magistrale.

5. L'assegnatario iscritto a Facoltà che prevedono il blocco delle iscrizioni agli anni successivi, in caso di mancato superamento degli esami richiesti, può, purché in regola con i criteri di conferma della Fondazione, usufruire, per una sola volta, di un anno intermedio, quale ripetente, in luogo dell'anno di permanenza come fuori corso. La verifica definitiva dell'avvenuto o meno superamento del blocco sarà effettuata secondo le scadenze indicate dalle singole Facoltà. L'utilizzo dell'anno intermedio è consentito, con le stesse modalità di cui sopra, anche a coloro che effettuano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e siano iscritti allo stesso anno di corso frequentato nell'anno precedente.

6. È consentito il passaggio da un corso di laurea ad un altro, solo agli studenti assegnatari iscritti al primo anno accademico, sulla base di apposita relazione e del parere del Responsabile della Struttura. Gli studenti che, dopo aver cambiato corso di laurea, siano annualmente in possesso dei requisiti di merito richiesti, potranno essere ospitati nelle strutture anche per il 1° anno fuori corso.

7. La Fondazione potrà altresì consentire, in conformità a motivata richiesta, agli assegnatari iscritti ad anni successivi al 1°, il passaggio da un corso di laurea ad un altro affine, purché:

- a) gli studenti siano in possesso dei requisiti per la conferma;
- b) non vi sia interruzione nella progressione dell'iscrizione, oppure lo studente venga iscritto allo stesso anno di corso frequentato nel precedente corso di studi (in quest'ultimo caso lo studente utilizzerebbe l'anno intermedio in luogo dell'anno fuori corso).

8. Lo studente assegnatario deve produrre al momento dell'ingresso e/o comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione o autocertificazione necessaria che attesti il possesso dei requisiti di studio previsti, pena la perdita immediata del posto assegnato.

9. Lo studente assegnatario è tenuto a comunicare al Responsabile il proprio Piano di studio e le modifiche eventualmente apportate.

10. Coloro che sono iscritti a corsi di laurea magistrale (specialistica) a ciclo unico, a corsi del vecchio ordinamento e a corsi di livello universitario post-diploma gestiti da Istituti o Istituzioni equivalenti e/o assimilabili alle Università con durata equivalente ai corsi di laurea universitari, (es.: Accademia Belle Arti, Scuola Superiore per interpreti e Traduttori, Istituto Europeo di Design, ecc...) potranno confermare il posto utilizzando il numero degli esami o in alternativa il numero dei crediti.

11. Lo studente assegnatario che consegue qualsiasi tipo di laurea ad un anno accademico iniziato, anche se non può proseguire gli studi, può comunque rimanere ospite della struttura fino alla chiusura estiva.

12. Lo studente che consegue la laurea (triennale) all'interno della struttura ha le seguenti opzioni:

- a) qualora gli sia consentita dall'Università l'iscrizione al corso di studio successivo (laurea magistrale/specialistica biennale) nel medesimo anno accademico, può iscriversi al corso di laurea magistrale/specialistica biennale. Per la eventuale conferma del posto per il successivo anno accademico, lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle *Tablelle allegate*.

- b) nel caso, in base ai regolamenti dei propri corsi di laurea, sia impossibilitato ad iscriversi al corso di studio successivo (laurea magistrale/specialistica biennale) nel medesimo anno accademico:
- o può lasciare il posto: se pagante, sarà comunque tenuto al pagamento integrale delle somme dovute. Entro il 31 luglio dello stesso anno potrà chiedere di essere riammesso nella struttura all'inizio dell'anno accademico successivo, per l'iscrizione ad una laurea biennale magistrale/specialistica, come primo della graduatoria dei nuovi ammessi;
 - o può rimanere ospite della struttura fino alla chiusura estiva e chiedere la conferma per l'anno accademico successivo, dichiarando di essere intenzionato ad iscriversi alla laurea magistrale/specialistica biennale.

13. Lo studente in conferma che si iscrive o dichiara di iscriversi con riserva alla laurea magistrale/specialistica biennale senza aver ancora conseguito la laurea triennale, ha le seguenti opzioni:

- a) qualora non abbia già usufruito dell'anno fuori corso, può rimanere comunque ospite della struttura per l'intero anno accademico. Se consegue la laurea e scioglie la riserva, viene considerato come iscritto al 1° anno della laurea magistrale/specialistica biennale; in caso contrario, viene considerato come 1° fuori corso della laurea di 1° livello;
- b) nel caso abbia già usufruito dell'anno fuori corso, se scioglie la riserva nei termini stabiliti dall'Università, viene considerato, a tutti gli effetti, come iscritto al 1° anno della laurea magistrale/specialistica biennale; in caso contrario (non scioglie la riserva), può rimanere ospite della struttura solo fino alla data prevista dall'Università per lo scioglimento della riserva stessa (se pagante, le somme dovute dovranno comunque essere versate integralmente).

14. Lo studente nuovo ammesso che si iscrive con riserva ad un qualsiasi anno accademico dovrà sciogliere la riserva entro i termini previsti dalla propria Università; in caso di iscrizione come fuori corso o come ripetente lo studente sarà costretto ad abbandonare la struttura e, in caso di studente a pagamento, le somme dovute dovranno comunque essere versate integralmente.

15. In presenza di posti disponibili, dopo aver soddisfatto le istanze di nuova ammissione da parte degli assistiti (anche ritardatari) e dopo aver esaurito la graduatoria di assegnazione dei posti ai nuovi richiedenti che hanno presentato domanda nei termini previsti dagli Avvisi, i Responsabili delle strutture, valutato il comportamento tenuto, possono, a loro insindacabile giudizio, consentire per una sola volta la permanenza nelle strutture universitarie anche a studenti non in possesso dei crediti/esami previsti per la conferma, di cui alle tabelle allegate. A tal proposito, sarà assicurata la precedenza agli assistiti e si terrà conto dell'anzianità di permanenza nelle strutture e del merito nello studio.

Art. 5

(Avvisi e comunicazioni – Documentazione richiesta)

1. Negli avvisi e comunicazioni di cui agli articoli precedenti verranno indicati:

- a) i servizi offerti,
- b) le modalità di presentazione dell'istanza,
- c) la data entro cui devono pervenire le domande,
- d) le modalità di perfezionamento delle domande incomplete,
- e) le modalità di accettazione,
- f) gli eventuali colloqui e/o valutazioni da sostenere,

- g) l'importo delle rette dovute e le modalità di versamento,
- h) le altre notizie necessarie.

2. Sia gli studenti universitari che i laureati dovranno presentare al Responsabile della struttura:

- a) la documentazione richiesta nei predetti avvisi o comunicazioni,
- b) il contratto di ospitalità (anche mediante accettazione da parte dell'ONAOSI di apposito facsimile di domanda presentato dall'interessato) compilato e sottoscritto in ogni sua parte,
- c) nel caso di non assistiti (studenti o laureati) la ricevuta attestante il pagamento della retta;
- d) qualora trattasi di studenti paganti, apposita attestazione con cui il sanitario genitore si impegna a versare, solidalmente con lo studente, la retta dovuta;
- e) certificazioni mediche.

3. La mancata presentazione di anche uno di tali documenti comporterà la non ammissione nella struttura.

4. L'ingresso nelle strutture deve avvenire entro 45 gg. dall'accettazione del posto di studio a pagamento. Trascorso tale termine, l'assegnazione del posto studio decade ed, eventualmente, occorre presentare nuova istanza di ammissione.

Art. 6 (Durata dell'assegnazione)

1. Il posto nella struttura è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente.

2. L'assegnazione del posto decorre dal momento di effettivo ingresso nella struttura al 31 luglio dell'anno successivo, con esclusione dei periodi di chiusura annualmente previsti dalla Fondazione.

3. Lo studente assegnatario che, per documentati motivi (ad es. rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria, ecc...), lascia il posto assegnato, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile della struttura, nonché ad informare il personale addetto per consentire di organizzare un sopralluogo congiunto nell'ambito del quale dovrà essere sottoscritto l'apposito verbale di consegna e restituzione delle chiavi.

4. L'assegnazione cessa comunque:

- a) per l'accertamento di dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di ammissione o nella documentazione allegata, nonché nelle dichiarazioni sostitutive e/o nei certificati presentati successivamente;
- b) nei casi di rinuncia al posto da parte dell'assegnatario;
- c) nei casi di allontanamento, revoca, ecc. previsti dalle Disposizioni di convivenza (qualora si tratti di revoca del posto lo studente può essere escluso dalla possibilità di partecipare a procedure di nuova assegnazione di posti in una o più strutture dell'ONAOSI);
- d) nel caso di mancanza dei requisiti per la conferma;
- e) per la mancata presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del certificato - ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione - di iscrizione alla facoltà ed all'anno di corso dichiarato nella domanda di ammissione o di conferma;

- f) per il decadere del diritto alla permanenza nelle strutture a qualsiasi titolo;
- g) per il mancato versamento della retta, ove dovuta, entro i termini stabiliti;
- h) nel caso di figli di contribuenti volontari per il mancato versamento da parte del loro genitore della quota di iscrizione annuale entro i termini previsti.

5. Dette cause di allontanamento valgono pure, in quanto compatibili, per i laureati.

6. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, nonché nei casi in cui l'ospite a pagamento decida di lasciare o venga allontanato dalla struttura, le somme dovute dovranno comunque, essere versate integralmente, eccettuati i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, che ciò sia dovuto a gravissimi motivi di salute.

Art. 7 (Rette)

1. Gli studenti universitari, nonché i laureati nuovi assegnatari del posto studio a pagamento dovranno versare la prima parte o la totalità della retta, nei modi e nei termini indicati nell'avviso di ammissione e, comunque, prima dell'accesso alla struttura.

2. Gli studenti in conferma sono tenuti al pagamento della retta prima dell'ingresso nella struttura e, comunque entro il 15 settembre per coloro che entro tale data non abbiano ancora fatto rientro nella struttura.

3. Gli studenti universitari dovranno, qualora l'avviso preveda la facoltà di pagare la retta in due parti, versare entro il mese di febbraio la seconda parte della stessa.

4. Gli studenti universitari che lasceranno la struttura entro il mese di febbraio, potranno pagare il 60% della retta annua, a condizione che ne diano comunicazione scritta entro il 31 gennaio. Parimenti coloro che faranno ingresso nella struttura dal 1° marzo, saranno tenuti al pagamento del 50% della retta annua.

5. I figli dei sanitari contribuenti volontari possono permanere nella struttura solo se il genitore è in regola con la contribuzione.

Art. 8 (Mobilità nelle strutture degli studenti universitari)

1. Lo studente ospite delle strutture, che prevede di iscriversi, anche con riserva, e frequentare un corso di studio presso un'altra sede universitaria, può usufruire della mobilità interna e chiedere di essere ospitato in un'altra Struttura universitaria dell'ONAOSI, purché sia in possesso dei requisiti per la conferma.

2. Lo studente ha la precedenza rispetto alle nuove ammissioni degli studenti paganti. La domanda va presentata entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente al Responsabile della struttura di appartenenza, il quale provvede al disbrigo delle pratiche amministrative interne (trasferimento di documentazione, verifica delle disponibilità, ecc.). Il trasferimento è subordinato all'effettiva disponibilità di posti nella struttura ricevente e deve avvenire tassativamente entro il 15 settembre.

3. La mobilità è comunque possibile anche in altri periodi dell'anno accademico, purché vi sia disponibilità di posti, una volta soddisfatte le richieste di nuova ammissione.

4. Eventuali istanze di mobilità per brevi periodi, da struttura a struttura, per motivi di studio, saranno valutate dal Direttore Generale, d'intesa con il Presidente.

Art. 9 (Partecipazione a progetto Erasmus o studio all'estero)

1. Lo studente universitario che prevede di partecipare ai progetti Erasmus, Socrates, SISM, ecc. all'estero può, presentando domanda al Responsabile della struttura entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente (corredata della documentazione universitaria attestante l'ammissione al progetto di studio all'estero), usufruire delle seguenti opportunità:

- gli studenti a pagamento che si recano all'estero per progetti universitari formativi durante un intero anno accademico avranno diritto, dietro presentazione di domanda di riammissione (da presentare entro le scadenze fissate per la conferma degli studenti già ospiti) e disponibilità di posti studio nella Struttura, a rientrare come studenti in conferma per l'anno accademico successivo (fermo restando il possesso dei requisiti di studio per la conferma del posto).
- gli studenti a pagamento che si recano all'estero per progetti universitari durante il primo semestre dell'anno accademico:
 - a) potranno far rientro nella struttura dal 1° marzo solo se in possesso dei requisiti per la conferma (al 31 luglio) e vi siano posti disponibili. Avranno la precedenza rispetto alle domande di ammissione a pagamento presentate dal 15 gennaio al 28 febbraio. Per l'assegnazione del posto eventualmente disponibile si seguirà il criterio cronologico della presentazione dell'istanza di riammissione;
 - b) avranno la possibilità di pagare soltanto il 50% della retta forfetaria annua, che dovrà essere versata prima del rientro nella struttura;
- gli studenti a pagamento che si recano all'estero per progetti universitari durante il secondo semestre dell'anno accademico:
 - a) dovranno lasciare la struttura entro il mese di febbraio;
 - b) avranno diritto al rimborso (o al mancato pagamento) del 50% della retta forfetaria annua;
 - c) avranno diritto, dietro presentazione di domanda di riammissione (da presentare entro le scadenze fissate per la conferma degli studenti già ospiti) e disponibilità di posti studio nella Struttura, a rientrare come studenti in conferma per l'anno accademico successivo (fermo restando il possesso dei requisiti di studio per la conferma del posto);
- gli studenti assistiti che si recano all'estero per progetti universitari formativi potranno scegliere se conservare il posto studio oppure optare per l'assistenza domiciliare per l'intero anno accademico in questione;
- i periodi di studio all'estero effettuati in coerenza con l'ordinamento degli studi previsto dall'Ateneo, sono valutati sulla base dei parametri di merito previsti dall'università stessa.

Art. 10 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente stabilito o contemplato dalle presenti Disposizioni, si rimanda a quanto previsto negli appositi Avvisi della Fondazione e nelle Disposizioni di convivenza.

Criteri per la conferma del posto studio

Tabelle A, B, C, D

Tabella A (Valida per gli studenti iscritti alla laurea triennale)

Laurea (triennale)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Numero di crediti acquisiti</i>
Al termine del 1° anno (per l'iscrizione al 2° anno)	20
Al termine del 2° anno (per l'iscrizione al 3° anno)	65
Al termine del 3° anno (per l'iscrizione al I° FC)	110

Tabella B (Valida per gli studenti iscritti alla laurea magistrale o specialistica biennale)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Studenti che hanno usufruito del 1° Fc nella laurea triennale</i>	<i>Conseguimento laurea ed iscrizione laurea magistrale entro il 30 novembre</i>	<i>Conseguimento laurea ed iscrizione laurea magistrale entro il 31 marzo</i>	<i>Conseguimento laurea ed iscrizione laurea magistrale dopo il 31 marzo</i>
Per l'ammissione	Iscrizione (anche con riserva)	Iscrizione (anche con riserva)	Iscrizione (anche con riserva)	Iscrizione (anche con riserva)
Al termine del 1° anno (per l'iscrizione al 2° anno)	20 crediti	20 crediti	15 crediti	10 crediti
Al termine del 2° anno (per l'iscrizione al 1° FC)*		65 crediti	60 crediti	55 crediti

* solo se non usufruito durante la laurea (triennale).

Tabella C
(Valida per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale - specialistica a ciclo unico)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Numero di crediti acquisiti</i>
Al termine del 1° anno (per l'iscrizione al 2° anno)	20
Al termine del 2° anno (per l'iscrizione al 3° anno)	65
Al termine del 3° anno (per l'iscrizione al 4° anno)	110
Al termine del 4° anno (per l'iscrizione al 5° anno)	155
Al termine del 5° anno (per l'iscrizione al 6° anno o al 1° FC)	200
Al termine del 6° anno (per l'iscrizione al 1° FC)	245

Tabella D
(Valida per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale-specialistica a ciclo unico)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Esami previsti dal piano di studi</i>	<i>Esami richiesti per la conferma</i>
Al termine del 1° anno (per l'iscrizione al 2° anno)	Fino a 5 esami	2 esami
	+ di 5 esami	3 esami
Al termine del 2° anno (per iscrizione al 3° anno)	Fino a 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti
	+ di 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti +1
Al termine del 3° anno (per l'iscrizione al 4° anno)	Fino a 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -1
	+ di 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti
Al termine del 4° anno (per l'iscrizione al 5° anno)	Fino a 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -2
	+ di 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -1
Al termine del 5° anno (per l'iscrizione al 6° anno o al 1° FC)	Fino a 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -3
	+ di 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -2
Al termine del 6° anno (per l'iscrizione al 1° FC)	Fino a 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -4
	+ di 5 esami	Un numero equivalente a tutti gli esami degli anni precedenti -3